

Convegno del 29/01/2016

Novità fiscali 2016

| | |
|--|-----------|
| Novità sulla Certificazione Unica 2016 | 2 |
| I modelli di Certificazione Unica diventano 2 | 2 |
| Lavoratori dipendenti | 2 |
| Lavoratori autonomi | 2 |
| Scadenze per CU e 770 | 3 |
| Disposizioni varie per la casa | 4 |
| Novità IMU e TASI | 4 |
| No a Delibere IMU e TASI tardive | 4 |
| Affitti in nero | 4 |
| Ristrutturazioni e riqualificazioni | 5 |
| Bonus Videosorveglianza | 5 |
| Leasing Immobiliare | 6 |
| Possibilità di sospendere il pagamento | 7 |
| L'Agevolazione Leasing sulla prima casa | 7 |
| Agevolazioni prima casa | 8 |
| Detraibilità Iva | 8 |
| Bonus Mobili | 8 |
| Novità per Partite Iva | 9 |
| Disposizioni Fiscali su: | |
| IRES, Cartelle esattoriali, Ammortamenti e Accertamento | 13 |
| Novità su IRES | 13 |
| Ammortamenti | 13 |
| Nuova rateizzazione Cartelle | 13 |
| Aumento termini per accertate Redditi e Iva | 13 |
| Limiti all'uso del contante | 14 |
| Limiti all'uso del pagamento con carte | 14 |
| Agevolazioni lavoro dipendente e Collaboratori | 15 |
| Bonus assunzioni | 15 |
| Detassazione salari per incremento produttività | 15 |
| Aliquote contributive Gestione separata | 15 |
| Indennità disoccupazione per collaboratori | 15 |
| Part-Time per lavoratori vicini alla pensione | 16 |
| No Tax Area over 75 | 16 |
| Disposizioni per la famiglia | 17 |
| Bonus videosorveglianza | 17 |
| Card diciottenni | 17 |
| Bonus strumenti musicali | 17 |
| Card Famiglia | 17 |

Novità sulla Certificazione Unica 2016

I modelli di Certificazione Unica diventano 2

1) CU Sintetico

Si tratta della certificazione che i sostituti saranno tenuti a rilasciare ai lavoratori interessati entro il termine fissato al 28 febbraio 2016.

2) CU Ordinario

Le certificazioni dovranno essere anche inviate all'Amministrazione finanziaria entro la scadenza del 7 marzo 2016, ma i dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate saranno maggiori rispetto a quelli che si consegneranno al Contribuente entro il 28/02/2016.

Lavoratori dipendenti

1) E' prevista l'indicazione dei **codici fiscali dei coniugi dei dipendenti** (anche se non sono a carico). Tale modifica è stata fatta per eliminare il problema relativo al modello 730 precompilato, sul quale bisognava agire manualmente per inserire il Codice Fiscale del Coniuge.

2) viene prevista una casella per i redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato rispetto ad eventuali erogazioni riguardanti rapporti a tempo determinato in modo da distinguere i relativi redditi.

3) Viene introdotta una sezione specifica per l'indicazione del pagamento mensile del **TFR**, che viene inserito come parte integrante della retribuzione del dipendente, se il rapporto di lavoro è in essere da almeno 6 mesi;

4) Va segnalato se ci sono o meno giorni per i quali non spettano detrazioni d'imposta.

5) Va riportato il dettaglio degli oneri nella sezione "Oneri deducibili", attraverso l'apposizione di codici da rilevare dalla tabella L, inserita nelle istruzioni.

Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi della certificazione unica 2016, ci sono appositi campi per l'identificazione dell'**ente di previdenza** che riceve i contributi previdenziali.

Scadenze per CU e 770

Le certificazioni uniche **vanno inviate:**
- al contribuente entro il 28/02/2016

- all'Agenzia delle Entrate entro il 07/03/2016

Il modello 770/2016

- va inviato entro il 01/08/2016, vanno inviati solo per i quadri ST (riepilogo F24), SV (addizionale comunale), SX (compensazione crediti), SY (somme liquidate per pignoramenti).

Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015

DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASA

NOVITA' IMU E TASI (Comma 14)

Eliminata Imu, Tasi Ivie su:

- Immobili adibiti ad abitazione principale non **di lusso** (sono abitazioni di lusso: A1 Abitazioni signorili, A/8 Abitazioni in ville, A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, per questi come da comma 16 si applica **un'aliquota dello 0,4%** con detrazione fino ad E 200)
- Immobili concessi all'ex coniuge separato legalmente
- Immobili appartenenti a personale delle forze dell'ordine trasferiti per servizio
- Terreni agricoli montani e per quelli parzialmente montani solo se posseduti da coltivatori diretti
- Imbullonati sono quei macchinari delle imprese fissati al suolo che prima rientravano nella rendita catastale dell'immobile industriale categoria D ed E. Per non pagare le imposte l'immobile va riaccatastato con le nuove regole
- Immobili appartenenti a cooperative edilizie anche se assegnati a studenti universitari non residenti
- Non paga IVIE l'immobile all'estero che costituisce abitazione principale anche se assegnato al coniuge separato, purché in Italia non sia considerato di lusso

Ridotta Imu e Tasi :

- Del 50% per immobili concessi in Comodato a parenti di I grado (figli e genitori), solo se il comodante ha una sola casa oltre quella principale, e se il comodatario adibisce l'immobile ad abitazione principale.
Inoltre l'abitazione principale del comodante e quella del comodatario devono stare nello stesso Comune.
Inoltre il contratto di comodato deve essere registrato entro il 20 gennaio 2016 per avere lo sconto sul I semestre 2016 e l'imposta di registro è di E 232,00.
- Del 25% per immobili affittati a canone concordato (**comma 53-54**)
- Aliquota 1 per mille per immobili appartenenti a imprese costruttrici destinati alla vendita

NO A DELIBERE IMU-TASI TARDIVE

E' stata abolita la norma che salvava le delibere dei Comuni ritardatari e rischiava di chiedere ai cittadini un mini-conguaglio nel 2016.

AFFITTI IN NERO (Comma 59)

Comma 59. L'articolo 13 della *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, è sostituito dal seguente: «Art. 13 - (Patti contrari alla legge) –

1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, **dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6),** del codice civile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

Per i contratti a canone concordato è nulla la pattuizione di un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi locali.

Per i contratti a cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, o registrati con importo inferiore a quello effettivo, o registrati con un contratto di comodato fittizio, **la durata della locazione è stabilita in 4 anni dalla data di registrazione del contratto** e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale maggiorata dell'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento ISTAT ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.

Per i conduttori che, nel periodo 7.4.2011-16.7.2015, hanno versato il canone annuo di locazione nella misura sopra riportata, è ora disposto che *“l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato”*.

Viene previsto, inoltre, che al ricorrere dei casi di nullità, il conduttore può rivolgersi “all'autorità giudiziaria” al fine di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto sopra esposto.

RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI (Commi 74 e 88)

Prorogata con il comma 74 al 31/12/2016 la detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia fino ad un massimale di E 96.000.

Prorogata con il comma 74 al 31/12/2016 la detrazione per riqualificazione energetica del 65%

Comma 74. Gli incapienti potranno cedere il diritto alla detrazione ai fornitori che hanno fatto gli interventi, con modalità da definire con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni.

Al **comma 88** si prevede la detrazione del 65% per chi acquista e installa dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, caldaie, e climatizzatori.

BONUS VIDEOSORVEGLIANZA (Comma 982)

E' previsto un credito d'imposta IRPEF per le spese sostenute dai cittadini, non nell'esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo, a fronte di spese per l'installazione di sistemi di

videosorveglianza digitale e impianti di allarme. Il credito d'imposta è riconosciuto anche per i contratti stipulati con istituti di vigilanza.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà essere emanato un decreto dal Ministero dell'Economia e Finanze, che definirà i criteri per l'accesso a tale beneficio.

LEASING IMMOBILIARE (Commi 76-84)

Con il **leasing immobiliare (o locazione finanziaria immobiliare)** è possibile, che chi non ha fondi sufficienti per l'acquisto o la costruzione di un immobile, possa rivolgersi ad una società finanziaria o ad una banca, affinché questa provveda all'acquisto dell'immobile e lo conceda all'interessato dietro pagamento di un canone periodico (una specie di affitto). Si precisa che il leasing può essere esercitato solo da società finanziarie e dagli istituti bancari, autorizzati dalla Banca d'Italia.

Scaduto il contratto di leasing, **l'utilizzatore ha 3 possibilità:**

- 1) Rinnovare il contratto di leasing;
- 2) Acquistare la proprietà dell'immobile, attraverso il riscatto, ossia il pagamento del valore del bene a cui vanno sottratti i canoni già pagati. Il costo del riscatto viene predeterminato nel contratto
- 3) Lasciare l'immobile restituendolo alla società di leasing o alla banca.

Il leasing immobiliare può riguardare un immobile:

1) già costruito in tal caso è possibile che :

- l'immobile sia di proprietà della società di leasing e l'interessato lo chiede in leasing
- l'interessato può essere proprietario dell'immobile, venderlo alla società di leasing e quindi prenderlo in leasing;
- l'immobile viene appositamente acquistato dalla società di leasing, su segnalazione dell'interessato e locato a quest'ultimo

2) da costruire in tal caso posso avere due forme diverse a seconda che :

- il contratto d'appalto per la costruzione dell'immobile sia tra la società di leasing e un'impresa
- il contratto d'appalto per la costruzione dell'immobile sia tra l'utilizzatore e un'impresa

In entrambi i casi il contratto di leasing e d'appalto sono contratti autonomi.

Il contratto di leasing immobiliare va redatto a pena di nullità sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Se il leasing dura più di 9 anni le parti devono trascrivere il contratto, applicando le norme previste per la locazione immobiliare.

POSSIBILITA' DÌ SOSPENDERE IL PAGAMENTO (Comma 79-80)

Se l'utente che ha difficoltà a pagare la rata, ha la possibilità di richiedere, solo per una volta, una sospensione nel pagamento del canone di leasing fino al massimo ad 1 anno.

In tal caso il contratto di leasing si allunga di un periodo pari a quello della sospensione, per poi riprendere alle stesse condizioni precedenti la sospensione.

La sospensione può essere chiesta:

- 1) Se l'utente cessa il rapporto di lavoro subordinato,
 - ad eccezione di risoluzione consensuale,
 - di raggiungimento di limiti di età con diritto alla pensione,
 - in caso di licenziamento per giusta causa.

- 2) Se l'utente cessa il rapporto di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

L'AGEVOLAZIONE LEASING SULLA PRIMA CASA (Comma 82)

I vantaggi previsti dalla nuova norma si applicano solo per acquistare l'abitazione principale, con decorrenza dal 01/01/2016 fino al 31/12/2020 (Comma 84)

Si ricorda che affinché l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione principale è necessario che il proprietario prenda la residenza nell'immobile entro 1 anno dalla consegna.

L'utente ha diritto ad avere una **detrazione IRPEF del 19%** sui canoni pagati, fino ad un massimo di canoni annui di E 8.000 e purché il prezzo di riscatto finale dell'immobile non sia superiore ad E 20.000. Per quanto detto il beneficio fiscale al massimo sarà di E 1.520,00.

Per ottenere la detrazione fiscale è necessario che:

- 1) l'immobile venga adibito ad abitazione principale entro 1 anno

- 2) l'utente deve avere meno di 35 anni ed un reddito annuo, al momento della stipula del contratto, minore di E 55.000,00

- 3) se l'utente ha più di 35 anni e un reddito superiore a E 55.000,00, la detrazione di cui sopra si dimezza.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

DETRAIBILITA' IVA (Comma 56)

E' stata inserita la possibilità di **dedurre in 10 rate annuali il 50% dell'IVA versata per l'acquisto di immobili di classe energetica A/B cedute dalle imprese costruttrici.**

BONUS MOBILI (Comma 75)

SPETTA A CHIUNQUE, si tratta della vecchia detrazione del 2013, consente di detrarre il 50% della spesa fino ad un massimo di E 10.000 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni). Spetta su acquisti fatti tra il 06/06/2013 al 31/12/2016, **è cumulabile con la detrazione per ristrutturazione edilizia**, purché i mobili siano acquistati dopo l'inizio dei lavori e non prima. Non spetta per l'acquisto di mobili usati, da privati o da antiquari.

PER GIOVANI COPPIE (**comma 75**) purché sposate o coppie fatto (che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni), che abbiano acquistato la casa principale (non vale per le giovani coppie in affitto). Uno dei componenti deve avere non più di 35 anni. La detrazione è del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a E 16.000. **Tale incentivo non è cumulabile con quello per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica**

NOVITA' PER PARTITE IVA

REGIME MINIMI E PARTITE IVA (Comma 111-113)

Comma 113. Tale regime si applica fino al 2019

Coloro che hanno iniziato il regime dei minimi nel 2015 beneficiando della riduzione ad 1/3 del reddito per i primi due anni, passano automaticamente nel nuovo regime dei minimi. Visto che quasi tutti coloro che nel 2015 hanno adottato il regime dei minimi lo hanno fatto beneficiando della riduzione di 1/3 del reddito, è chiaro che il vecchio regime resta in vigore solo per quelli che lo hanno aperto nel 2014 o in anni precedenti, che continueranno a beneficiarne per 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età del contribuente.

L'alternativa per i titolari di partita IVA 2016 sarà dunque tra:

- **regime ordinario**, quindi tassazione sui redditi, Irap, IVA e studi di settore;
- **regima agevolato**, quindi imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, esenzione dalla tassazione Irpef, IRAP, IVA più le semplificazioni contabili e formali.

Partita IVA 2016, regime forfetario: requisiti e condizioni di accesso

Le **condizioni e i requisiti** previsti per l'accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2016 sono:

- non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell'allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del **codice Ateco** di riferimento;
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
- non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.
- Comma 111. Non aver avuto nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore ad E 30.000, tale limite è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Sono esclusi, invece, dall'accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
- contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicurino un elevato scambio di informazioni;
- contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.

| CONDIZIONI | | |
|--|---|----------------------|
| Ricavi/compensi | Variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività esercitata | Annualità precedente |
| Spese per lavoro dipendente e assimilato | Massimo 5.000,00 euro | Annualità precedente |
| Beni strumentali | Massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (stock) | Annualità precedente |
| Redditi di lavoro dipendente o assimilato | Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario | Annualità precedente |

Partita IVA, regime forfetario: limiti fatturato/ricavi annuali e coefficienti di reddito

Il regime forfetario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).

Di seguito l'elenco dei **limiti di fatturato e coefficiente di redditività** divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):

| LIMITI DI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA' | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Attività | Codice attività ATECO | Limite ricavi e compensi | Coefficiente di redditività |
| Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 45.000 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50.000 | 40% |
| Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 30.000 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 25.000 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 50.000 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 30.000 | 78% |
| Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 30.000 | 67% |

GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO codice attività 68.32.00, limite di fatturato E 25.000, la percentuale di redditività 86%

Comma 111 lettera c. La tassazione è ridotta ad un'aliquota del 5% per 5 anni e al 15% dal 6° anno

La **tassazione per la Partita IVA in regime forfetario 2016** è la seguente:

- aliquota dell'**imposta sostitutiva** al 5% per i primi 5 anni;
- dal sesto anno l'aliquota dell'imposta sostitutiva sale al 15%.

L'imposta sostitutiva è l'unica forma di imposizione fiscale, sostituisce l'IRPEF (ordinaria e addizionali) e l'IRAP, l'IVA non è dovuta.

Aliquote INPS Gestione separata

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | Non iscritti ad altre forme di previdenza | Iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati |
| Vecchi minimi | 27,72% | 24% |
| Nuovi minimi 2016 | Pagheranno il contributo dovuto moltiplicando la aliquota del 27,72% su un reddito minimale ridotto del 35% Se il reddito effettivo in dichiarazione supera il minimale, si pagherà sul reddito effettivo. | Pagheranno il contributo dovuto moltiplicando la aliquota del 24% su un reddito minimale ridotto del 35% Se il reddito effettivo in dichiarazione supera il minimale, si pagherà sul reddito effettivo. |

DISPOSIZIONI FICALI SU: IRES, CARTELLE ESATTORIALI, AMMORTAMENTI, ACCERTAMENTO

NOVITA' SU IRES (Comma 61)

Per il 2017 l'aliquota sarà ridotta dal 27,5% al 24%

AMMORTAMENTI (Commi 91-92-93-94)

Per i titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, è possibile, in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ammortizzare il 140% del costo. L'acquisto di un bene strumentale per E 10.000 nell'ipotesi di un ammortamento del 20% in 5 anni comporterebbe un importo deducibile annuale di E 2.000 ($10.000 \times 20\% : 5$), mentre grazie a questo incentivo lo stesso bene avrebbe un valore maggiorato del 40% passando da 10.000 a 14.000, che comporterebbe un ammortamento annuale di E 2.800 ($10.000 \times 20\% : 5$).

Comma 93. Tale beneficio non si applica a tutti quei beni che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% tra cui ci sono gli immobili.

NUOVA RATEIZZAZIONE CARTELLE

Riguarda i contribuenti che non sono stati in grado di completare il pagamento di precedenti piani di rateizzazioni relativi al pagamento di cartelle pendenti.

Se un contribuente precedentemente al decreto non pagava 8 rate, decadeva dal beneficio, oggi può chiedere una nuova rateizzazione purché non sia caduto dal beneficio da più di 24 mesi. Per essere ammessi alla nuova rateizzazione bisogna presentare un'istanza ad Equitalia e pagare tutte le rate scadute e non pagate. La durata del nuovo piano di rateizzazione sarà non superiore alle rate ancora da pagare.

Con l'attuale decreto si decade dal beneficio se non si pagano 5 rate e la rateizzazione non può essere superiore a **72 rate mensili**,

AUMENTO TERMINI PER ACCERTARE REDDITI E IVA (Commi 130-131-132)

Vengono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi.

Il precedente art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 modificato dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997 e prevede il seguente termine per l'accertamento (valido fino a 31 dicembre 2015): "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I'

l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

Pertanto le dichiarazioni relative all'anno 2015 che vengono presentate nel 2016, potranno essere accertate fino al 31/12/2021.

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato sostituito dal seguente:

Art. 43. – 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

Pertanto in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla relativa all'anno 2015, che sarebbe dovuta essere presentata nel 2016, possono essere accertate fino al 31/12/2023.

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE (Comma 898)

Il limite all'utilizzo del contante viene aumentato da 1.000 a 3.000 euro

Resta il limite di E 1.000 il trasferimento di denaro con il c.d. "Money Transfer"

Resta il limite di E 1.000 per i pagamenti della P.A. come le pensioni

Viene eliminato l'obbligo di pagare gli affitti con strumenti tracciabili.

LIMITI ALL'USO DEI PAGAMENTI CON CARTE (Comma 900)

«4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di **pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro**, entro il 1° febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso

AGEVOLAZIONE LAVORO DIP.TE COLLABORATORI

BONUS ASSUNZIONI (Comma 178)

Spetta in riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016.

Viene riconosciuto, **per un periodo massimo di ventiquattro mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro** su base annua.

Non spetta per le assunzioni fatte nei 6 mesi precedenti o nel caso i lavoratori abbiano beneficiato del

Per le assunzioni avvenute nel corso del 2015 era riconosciuto l'esonero dei versamenti contributivi per un massimo di **24 mesi** nel limite massimo di **3250 euro** l'anno per ogni nuovo assunto.

DETAZZAZIONE SALARI PER INCREMENTO PRODUTTIVITA' (Comma 182)

Sono soggetti a una **imposta sostitutiva dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi**, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Gestione Separata (comma 203)

Collaboratori

Per i collaboratori (co.co.co., co.co.pro., associati in partecipazione con apporto di lavoro e lavoratori autonomi occasionali con compenso che supera la soglia dei 5.000 euro annui), obbligati all'iscrizione alla Gestione separata, viene prevista per il 2016 **un'aliquota del 31%**. Si ricorda che l'articolo 1, comma 79, della legge 247/07 prevede per il **2017 il 32%**, per il **2018 il 33%**, a cui va aggiunta l'aliquota dello 0,72% destinata all'assistenza.

INDENNITA' DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI (Comma 310)

Per coloro che sono titolari di rapporti di collaborazione, che abbiano perso il lavoro entro il 31/12/2016, è stata prorogata l'indennità di disoccupazione.

PART-TIME PER I LAVORATORI VICINI ALLA PENSIONE (comma 284)

Per i **lavoratori del settore privato**, assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e **che maturano il diritto alla pensione entro la fine dell'anno 2018**, possono **ridurre l'orario di**

lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione.

La riduzione di orario va stabilito in un accordo con l'azienda, comprendente anche la data della cessazione del rapporto. Solo dopo che L'Inps avrà autorizzato la riduzione dell'orario, (l'accordo va infatti comunicato all'Inps e alla DTL), potrà concedere il beneficio della contribuzione commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Il dipendente riceverà dal proprio datore di lavoro, una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione pensionistica relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

NO TAX AREA OVER 75 (Comma 290)

Dal 2016 i pensionati con un reddito inferiore a E 7.750 non pagheranno tasse.

Se i pensionati sono over 75 anni, non pagheranno tasse con redditi inferiori ad E 8.000.

DISPOSIZIONI VARIE E PER LA FAMIGLIA

BONUS VIDEOSORVEGLIANZA (Comma 982)

E' previsto un credito d'imposta IRPEF per le spese sostenute dai cittadini, non nell'esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo, a fronte di spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale e impianti di allarme. Il credito d'imposta è riconosciuto anche per i contratti stipulati con istituti di vigilanza.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà essere emanato un decreto dal Ministero dell'Economia e Finanze, che definirà i criteri per l'accesso a tale beneficio.

CARD DICIOTTENNI (Comma 979)

Per i cittadini italiani e di altri paesi dell'Unione europea che compiono 18 anni nel 2016 arriva una carta elettronica con un **importo massimo di E 500** da spendere per teatri, musei, mostre, libri eventi culturali ed aree archeologiche.

Saranno definiti i criteri con decreto del Ministero dell'Economia da emanare entro 30 giorni.

BONUS STRUMENTI MUSICALI (Comma 984)

Per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento, è **concesso un contributo una tantum di 1.000 euro**, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.

Viene concesso presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. **Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore** sotto forma di sconto sul prezzo di vendita **ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta** di pari importo.

CARD FAMIGLIA (Comma 391)

E' previsto che il costo di emissione sarà a cura del cittadino richiedente, potrà essere richiesta da famiglie composte da cittadini italiani e stranieri residenti in Italia **con almeno tre figli minori a carico ed entro certi limiti di ISEE.**

La carta consente sconti su acquisti ed ha una durata di 2 anni.

Verrà regolamentata con apposito decreto da emettere entro 3 mesi dal Ministero dell'Economia.

Francesco Pellicanò
